

**Convenzione Postale
Firenze – Austria
1.8.1817**

aggiunte: 3.9.1818
 17.12.1818
 2.4.1819

A.S.Milano; Fondo: Postale Lombarda
Serie rosso prima N°. 351

p. 29-40

irenne

CONVENZIONE

coll' Ufficio generale delle Poste del Granduca di Toscana - 1.º Agosto 1817.

Sommario

- 1.º È convenuta un' indennizzazione annuale all'Amministrazione di Lombardia di Lire 12000 mila Italiane, oltre il rimborso di Centocinquanta Centesimi per ogni anna della lettera forata, cui sempre negli uffici di ogni Regno e Regno capite per la Toscana.
- 2.º L'Amministrazione delle Poste di Lombardia trasmette agli uffici Imperiali tutte le corrispondenze gratis.
- 3.º Le lettere della Toscana per l'Imperia, l'Imperiali, devono essere affrancate fino al luogo del loro imbarco.

Copia - Convenzione provvisoria: tra l'Ufficio generale delle Poste di Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, e l'Ufficio generale delle Poste di Sua Altezza il Granduca di Toscana.

L'Ufficio generale delle Poste di Sua Maestà I. R. Mg. e quello di Sua Altezza I. R. il Gran Duca di Toscana avendo riconosciuto la necessità di fissare amicabilmente, e in via provvisoria delle

basi per regolare le loro Corrispondenze
fintanto, che le circostanze permetteranno
di stabilire, e fissare le relazioni postale
fra i due Governi coerentemente al nuovo
sistema adottato nella Monarchia Austri-
ca, e rispettivi Governi hanno nominato a
quest' effetto de' Commissarj, cioè per l'
Ufficio Imperiale il Signor Barone
Francisco di Sordagna Ciambellano, e
Configliere di Legazione di Sua Maestà
S. M. Imperiale Cavaliere dell' Ordine di Cristo
e di quello di S. Maurizio, e S. Lazzaro, mu-
nito della Plenipotenza del Ministero
degli Affari Esteri di Sua Maestà Imperiale
Regia Apostolica, e per l'Ufficio di Sua Maestà
S. M. Toscana il Signor Alessandro Humboldt Legata-
rio al Consiglio di Sua Maestà munito della
Plenipotenza del Ministero degli Affari
Esteri di Sua Maestà Imperiale Reale ed
Granduca di Toscana, i quali sono con-
venuti degli articoli seguenti

Art. I.
Sarà mantenuta una Corrispondenza
diretta, e regolare tra l'ufficio generale
delle Poste di S. M. I. R. A. e quello di
S. M. I. R. il Gran Duca di Toscana ad
oggetto di ricevere, e di trasmettere,
e distribuire le lettere, ed i gliechi

Art. II.
I due Uffici si consegneranno l'
uno all'altro le corrispondenze, e gli og-
getti di spedizioni, e similitudine.

di quelle, ch'essi hanno fatto per il
passato.

Art. III.

La Strada di comunicazione per
le corrispondenze rispettive sarà quella
da Mantova per Bologna a Firenze
e qualora fosse giudicato più opportuna
quella da Mantova per Modena a
Pistoja, e Firenze, e viceversa.

Art. IV.

I Corrieri Imperiali, e le Staffe
che godranno in Toscana gli stessi
privilegi, ed i cui attualmente godono
i Corrieri Toscani, tanto in riguardo
della spesa, quanto in quello delle
scorte, ed altro qualsiasi, puramente
necessitate dal servizio, non che di
tutte quelle facilitazioni, che in
seguito potessero essere accordate a
questi ultimi, e così i Corrieri Toscani
godranno durante la presente
Convenzione delle facilitazioni accordate
ai Corrieri Ordinarij Imperiali.

Art. V.

I Corrieri Ordinarij dell'ufficio
Imperiale arriveranno a Firenze il
Sabato, e partiranno il Martedì.

Art. VI.

La seconda spedizione in conseguenza
del suddetto cambiamento si farà dall'
ufficio Toscano il Sabato, ed il secondo
arrivo sarà nel Martedì.

Art. VII.

I Corrieri tanto Toscani, che Lombardi saranno tenuti di rimettere gli effetti di conseguenza, e tutti gli oggetti, di cui sono latenti (all'occasione dei Dispacci. Reali. Data, e per la missione Imperiale Regia, e pontificia a Firenze) agli Uffici di Posta ove sono indirizzati, dai quali solamente potranno essere ritirati.

Art. VIII.

Nel caso che un Corriere contravvenisse a questo regolamento per la prima volta sarà sotto asto ad una multa di Lire quaranta per ogni posta, ed in caso di recidiva, non che s'egli avesse interesso del contrabbando, s'è scoperto, non s'averà ragione generale potranno richiedersi, e dovranno ordinarsi, ricorrendo a quella che un tale contravventore non sia più spedito all'ufficio che ne è stato designato.

Art. IX.

Gli effetti di conseguenza, e tutti gli oggetti di trasporto utile dovranno essere tenuti in stola, e spediti in corrente, e non potranno essere trattenuti per essere consegnati di preferenza ad un Corriere piuttosto che ad un altro. e i Direttori di ciascun ufficio, cioè di Firenze, e di Mantova veglieranno, accio non seguino tali abusi, dai quali gli Impiegati saranno responsabili.

Art. X.

È convenuto che in vista delle
 spese, che l'ufficio Imperiale incontra
 per mantenere una stabile Corrispon-
 denza per un tratto di strada incom-
 parabilmente maggiore a quella che
 percorrono le Poste Toscane, la Direzione
 delle Poste Granducate pagherà
 alla Direzione delle Poste Imperiali
 un'indennizzazione annuale di Lire
 Italiane sedici mila correnti, oltre
 un rimborso di Centesimi Centoquindici
 dell'equal corso per ogni oncia del
 peso attualmente usata delle lettere,
 così delle Toscane, cioè quella trasmessa
 dagli uffici Svizzeri per la Toscana.
 Ben inteso che qualora delle lettere
 a destinazione della Toscana arrivassero
 agli uffici Imperiali caricate dagli
 uffici Esteri di qualche spesa, questa
 sarà separatamente rimborsata dagli
 uffici Granducati.

Art. XI.

Le Corrispondenze nascenti nella
 Toscana, o giungendovi da altre Parti
 Esteri, che si trasmettono agli uffici
 Imperiali saranno consegnate gratuita-
 mente.

Art. XII.

Le lettere per l'America Settentrionale
 dirette dalla Toscana devono
 affrancarsi fino al luogo del loro imbarco.

giacchi altrimenti si ricusa il loro
trasporto dagli uffizj letteri.

Art. XIII.

Le lettere spedite per via della
Svizzera sotto una fascia, o in modo, che
indichi il contenuto, e le Stampe parimen-
te sotto fascia indirizzate a particolari,
non saranno pagate che il loro del-
prezzo fisso per la corrispondenza.

A loro parte però non potrà mai
essere minore di quella di una lettera
semplice. Le Gazzette, giornali, ed
altri opuscoli periodiche, le Stampe storte,
o legate alla ruspina, che non sono indiriz-
zate a particolari, continueranno ad
essere spedite reciprocamente nel modo
consueto tra i due uffizj contrarj.
Desi però si riserbano di convenire in
seguito altrimenti, se lo stimeranno
opportuno.

Art. XIV.

La Tariffa ora vigente per le
spedizioni di Numerario, oggetti di
valore, effetti, mercanzie, commestibili
servirà di norma ai rispettivi uffizj
di Posta per pagamenti, di quali si
terranno conto soltanto che di cambiar-
menti effettuali nell'Amministrazione
di questo ramo sull'uno, o sull'altro
Stato reuderanno necessarj degli altri
provvedimenti su questo oggetto.

Art. XV.

Restano esposti e convenuti, che tutti
 gli amministratori, Dichiarazioni, stampe, e il valore
 delle lettere, e di gli altri, che potessero
 essere raccomandati, e come tali inscridati
 sui foggi d'avviso degli uffici corrispondenti.
 Nel caso che una lettera, o più raccoman-
 data scappa smarrita è convenuto una
 reintegrazione di Lire cinquanta in
 ogni prima occasione di ogni ristorno per
 la parte dell'ufficio mittente, mentre
 s'evvanno pagare nel termine di tre
 mesi dall'ufficio, in cui sarà smarrita
 la lettera, o il più a favore del ricevi-
 tario.

Art. XVI.

Al termine di ogni trimestre
 s'evvanno regolati i conti tra l'ufficio
 di Milano, e quello di Firenze, e relativi
 a Milano tanto a rapporto del prezzo
 delle lettere provenienti dagli uffici stranieri,
 che a rapporto alle indennizzazioni, che
 dovrà egualmente pagarsi, e trattamente
 di trimestre in trimestre, dentro due
 mesi al più tardi, dopo il giorno di
 ciascuno, e questi pagamenti non solvan-
 no in nessun caso formar l'oggetto di
 qualsiasi compenso.

Art. XVII.

I pagamenti da effettuarsi in
 Milano lo faranno in monete da
 cinque franchi d'Italia, o in Lende

Toscane. Detti francosoni a cinque franchi,
e quarantacinque centesimi, se poi in
luogo di Francia a cinque franchi, e
follantadue centesimi.

Art. XVIII.

I Corrieri Toscani spediti a Mantova
trasporteranno gratuitamente il Carteggio
rispetto, e responsivo da Bologna, e Modena,
e lo stradale diretto da, e per gli Uffici
Imperiali, e Dese non s'incaricheranno
oltre questo d'altre Corrispondenze, tranne
di quelle della Toscana da, e per i
sommamente paesi.

Art. XIX.

L'arrolato dal 1.º Maggio 1814.
fino al giorno d'oggi resta fissato a
Centesimi cento sopra una lira, l'azione
per oncia per l'onciale trasumpto dell'
Ufficio Imperiale di Milano all'Uff.
cio Granduale, e da lui riconosciuto
da riconoscersi sul trimestre di corso
coll'ultimo del detto mese.

Questa somma si pagherà in
due rate, otto giorni dopo la ratifica
della presente Convenzione, e per l'altre
mane dopo in Milano.

Art. XX.

Tanto l'avversale, che il pagamento
dell'onciale fissato nell'articolo Decimo della
presente Convenzione, decorreranno dal
giorno della sottoscrizione di esse.

Art. XXI

Le ratifiche saranno cambiate
dentro otto giorni a contar d'oggi.
Edal giorno del cambio comincerà ad
aver effetto la Convenzione anche
per tutte le altre stipulazioni in
essa contenute.

Firenze il 1.º Agosto 1617.

L. S. Francesco Duca di Salaparuta

L. S. A. Stambourg

Nel seguente Dispaccio dell' S. R.
Governo viene determinato il luogo d'
imbarco, sul quale si deve regolare la
Basta delle lettere per l'America Settentrionale.

Copia - P. ¹⁵¹⁹⁰ ₃₀₃₁ - Milano 5. Settembre 1618.

Respondendo all'interpellazione fatta da
cod. Direzione col suo rapporto 15.
Agosto 1617, onde poter dare pienamente
la spiegazione all'antecedente Dispaccio
di questo Governo 2. d. mese P. ¹⁵¹⁰⁹ ₃₀₃₇
che si partecipa, che il luogo d'imbarco

Dichiarazione

Della S. M. Serenissima sul proprio competenzai alle
M. M. Poste per le lettere pendenti dalla
Parma, e da Modena verso l'America Settentrionale.

Copia N. 1407 C. Milano 17. Dicembre 1718.

Si riscontra al Rapporto di codesta Direzione 26.
Altober pag. 1405. il Governo se' partecipa
di aver convenuto nella opinione de' Lei
estremata, che il prezzo de' 16. Centesimi
fissato per ogni lettera semplice, ed in pro-
porzione per quello de' maggior peso, sia il
solo diritto competente alle S. M. Poste per
le lettere che dagli uffizj Postali di Parma, e
di Modena vengono rimesse a quelli di Amburgo
a dipinazione degli Stati Uniti dell'America
Settentrionale, in forza della Convenzione ultimamente
conclusa colla Parma, dappoche' un
tale prezzo e quello fissato dalla Pariffa illustre
per la massima distanza, quale e' quella da
Mantova sino ad Eger in Boemia, e che
nessuna ragione vi sarebbe di far pagare
alle lettere stesse una maggior tassa per la
procuranza loro da Firenze, o da Modena
fino a Mantova, tutta in estero territorio.

Si come per altro il dubbio N. 2

Siomatz Strafoldo
P. M. Muziasca

Per la Dichiarazione gov. di 29. Aprile 1719. N. 1407. al N. 2095.
pag. 566. delle lett. pend. da Francoforte sul menno

segnato nella nuova Convenzione
Postale con Firenze, per base della
distanza, sulla quale applicare la
stabilità tassa di 16. Carantani per
ogni lettera semplice proveniente in
transito dalla Toscana, e diretta agli
Stati Uniti dell'America Settentrionale,
dovendosi ritenere essere la Città di
Amburgo, d'onde tali corrispondenze
seguono dirette immediatamente all'
Ufficio Postale del Principe Thurn, e
Capo nella detta Città, come risulta
dal Decreto della Camera Italiana
in data 8. Luglio scorso, cioè equivoche
all'ultimo Confine Austriaco, che
devesi intendere essere la Città di
Eger in Boemia, segnato nella
Convenzione Postale con Modena,
mentre anche per le lettere provenienti
in transito dalla Toscana per l'accon-
nata destinazione non può intendersi
la Tassa, che per il tratto da Mantova
fino ad Eger, cioè fino all'ultimo
Confine Austriaco, oltre il quale, e per
giungere fino al luogo d'Imbucio non
può l'ultima Tassa essere calcolata
dall'Amministrazione Austriaca
trattandosi di percorrenza estera.

Firma Straffoldo
(G. Muziasca)